



CITTA'
DI
ANDRIA

Settore Programmazione Economica e Finanziaria Servizio Tributi

ACCONTO I.M.U. 2021 AVVISO AI CONTRIBUENTI

La **Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)** ha introdotto la nuova IMU che accorpa anche la precedente TASI determinando una semplificazione in relazione a gestione e modalità di calcolo. L'IMU è disciplinata dall'Art. 1 commi 738/783 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di Bilancio 2020 - e dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 18 giugno 2020.

Per l'anno 2021 il calcolo dell'acconto IMU dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote e detrazioni previste per il 2021 ed approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22 aprile 2021

LA SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU E' IL 16 GIUGNO 2021.

L'art.1, commi 48 e 49, della Legge n.178/2020 legge di Bilancio 2021 prevede che, dal 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà. Per le **aree fabbricabili**, la base imponibile è data dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione". Tuttavia il Comune di Andria, al solo fine di agevolare l'adempimento del Contribuente ed ai fini accertativi ha determinato i valori delle aree fabbricabili con **Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 22 aprile 2021.**

ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'ACCONTO IMU 2021:

COME E QUANDO SI PAGA

Il versamento IMU deve essere effettuato in autoliquidazione in 2 rate con scadenza 16/06 (acconto) e 16/12 (saldo) mediante il modello F24 ed utilizzando i seguenti codici: Codice Ente "A285" (Comune di Andria);

Codici tributo:

3912 abitazione principale di cat. A1 - A8 e A9 e relative pertinenze;

3913 denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - comune;

3916 aree fabbricabili;

3918 altri fabbricati;

3925 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"

3930 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"

3939 denominato "IMU imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - BENI MERCE -

La legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021, art.1, commi da 599 a 601, prevede che a seguito degli effetti dell'emergenza Coronavirus, per l'anno 2021, non sarà dovuta la prima rata dell'IMU in relazione agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali ed agli immobili degli stabilimenti termali; agli immobili che rientrano nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) ed alle relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in esse esercitate; agli immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o di manifestazioni; agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in esse esercitate (esenzione Imu per i settori del turismo e dello spettacolo).

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (Cat. Da A2 ad A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia)	esente
Abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).	6,0 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019
Altri fabbricati	10,6 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	10,6 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019
Beni merce	2,5 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Immobili di categoria catastale D esclusi i D10	10,6 per mille D1 CUI: 7,6 per mille quota Stato 3,0 per mille quota Comune
Fabbricati Rurali e D10	1,0 per mille

Per ulteriori approfondimenti ed informazioni e per effettuare autonomamente il calcolo dell'imposta è possibile consultare il sito istituzionale:

<https://www.comune.andria.bt.it/come-fare-per/avere-informazioni-sui-tributi/>

oppure telefonare al seguente numero: 0883.290712 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 - 13.00

PEC : tributi@cert.comune.andria.bt.it

Andria, 01 giugno 2021

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI INTERNI
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA FINANZIARIA
Dott. Giuseppe TAMMACCARO